

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

SCHEMA DI CONTRATTO per l'upgrade delle infrastrutture elaborative centrali IT del Data Center INPDAP



SOMMARIO

ART. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	4
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3 DECORRENZA E DURATA	5
ART. 4 CORRISPETTIVI	5
ART. 5 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	6
ART. 6 GARANZIA	8
ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	8
ART. 8 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	9
ART. 9 RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	10
ART. 10 RISERVATEZZA	11
ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI	12
ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'IMPRESA	13
ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ISTITUTO	14
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	14
ART. 15 SUBAPPALTO	15
ART. 16 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE	17
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	21
ART. 20 RECESSO21	
ART. 21 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	21
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 23 FORO COMPETENTE	23
ART 24 DISPOSIZIONI GENERALI	23



CONTRATTO PER L'UPGRADE DELLE INFRASTRUTTURE ELABORATIVE CENTRALI IT DEL DATA CENTER INPDAP

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (nel seguito
indicato come INPDAP o "Istituto"), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin, 42, Codice Fiscale
n. 97095380586, nella persona del Dr, Dirigente della Direzione,
domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell'Istituto
E
La Società, con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza
giuridica in, iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero di iscrizione
in data/, Codice Fiscale e p.iva numero
(successivamente indicata come "Impresa"), legalmente rappresentata da,
C.F, nato a () il/, domiciliato per la carica presso la
sede societaria, nella sua qualità di Procuratore Speciale con legale rappresentanza (giusta
procura autenticata nella firma in data/, dal Notaio).
PREMESSO CHE
- l'Istituto ha bandito una gara a procedura aperta per acquisire un upgrade delle proprie
infrastrutture IBM Power Series, da aggiudicare al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.,
- la gara è stata aggiudicata all'Impresa con determinazione n
del//2011 del Dirigente dell'Ufficio della Direzione Centrale
dell'Istituto;
si rende necessario stipulare il relativo contratto.
Costituiscono parte integrante del presente contratto le premesse, l'Offerta dell'Impresa e i
suoi allegati, il Capitolato tecnico e la Procura Speciale.



Tutto ciò premesso tra le parti (Istituto e Impresa) come sopra indicate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

- 1. L'esecuzione del contratto è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto, ivi inclusi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e l'Impresa relativamente all'oggetto del presente contratto;
 - dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - dal D.L. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i. convertito in legge n. 217 del 17.12.2010.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti componenti e servizi necessari all'upgrade delle infrastrutture elaborative centrali del Data Center dell'Istituto.
 - a) Fornitura Infrastruttura tecnologica, hardware e software.
 - a.1) Potenziamento ambiente Istituzionale su piattaforma Pseries.
 - a.2) Potenziamento Ambiente Storage Area Network.
 - b) Servizi di installazione, configurazione e assistenza al collaudo di quanto fornito al punto a)
 - b.1) Installazione dell'infrastruttura



- b.2) Configurazione delle nuove partizioni
- b.3) Assistenza al collaudo
- c) Servizio di manutenzione hardware in garanzia delle apparecchiature di cui al punto a), per 12 mesi.

I componenti da fornire di cui al precedente punto a.1) e a.2) sono descritti nel dettaglio negli Allegati 1 e 2 al Capitolato tecnico.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

- Il presente contratto decorre dalla data di stipula ed ha validità fino al compimento del periodo di manutenzione in garanzia di quanto fornito di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a).
- 2. La manutenzione in garanzia decorre dalla data di collaudo della fornitura con esito positivo, come regolato nel Capitolato tecnico ed ha validità 12 mesi.
- 3. L'esecuzione dei servizi decorrerà dalla data di inizio attività (DIL), che sarà comunicata formalmente dall'Istituto all'Impresa entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. La pianificazione in dettaglio delle attività sarà descritta nel Piano della Qualità e di Messa in Produzione, di cui al Capitolato tecnico.

ART. 4

CORRISPETTIVI

1.		corrispettivo co	•	ornitura di cui all'art. 2 è pari a €,00
2.	II c	corrispettivo di c	cui al precedente co	omma 1 è composto dalle seguenti voci:
	a)		•	_/00) + iva per la fornitura di quanto previsto nell'art. della manutenzione di cui alla lettera c);
		Il corrispettivo	di cui sopra è comp	posto come segue:
		€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura del potenziamento della



		sinteticamente des	scritto nella tabella 2 del Capitolato e nell'Allegato 1 al
	Capitolato;		
	€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura del potenziamento della
	frame B come	sinteticamente des	scritto nella tabella 2 del Capitolato e nell'Allegato 1 al
	Capitolato;		
	€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura del potenziamento della
	frame H come	sinteticamente des	scritto nella tabella 2 del Capitolato e nell'Allegato 1 al
	Capitolato;		
	€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura del potenziamento della
	frame I come	sinteticamente desc	critto nella tabella 2 del Capitolato e nell'Allegato 1 al
	Capitolato;		
b)	€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura di quanto previsto nell'art.
	2, comma 1, le	ettera a.2) inclusivo	della manutenzione di cui alla lettera c);
c)	€	_,00 (_/00) + iva per la fornitura di quanto previsto nell'art.
	2, comma 1, le	ettera b).	

- 3. I corrispettivi di cui sopra saranno riconosciuti all'Impresa previa verifica e collaudo con esito positivo di quanto fornito, da parte di INPDAP, nei modi di cui al successivo Art. 7.
- 4. Tutti i corrispettivi indicati nel presente contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
- 5. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Per quanto riguarda i corrispettivi di cui all'art. 4, comma 2, l'Impresa fatturerà l'importo



all'esito positivo del collaudo.

- 2. Le fatture dovranno essere inviate dall'Impresa in triplice copia all'INPDAP Direzione Centrale Sistemi Informativi, viale Aldo Ballarin, 42 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell'INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di costo.
- 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di modifica dell'art. 5, comma 3, della L. n.136/2010, il codice identificativo di gara CIG è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, deve essere indicato il CIG n. 298173800A su tutte le fatture emesse dall'Impresa.
- 4. I pagamenti saranno disposti a favore dell'Impresa, mediante accrediti presso l'istituto di credito specificato ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali:

	conto	corrente	dedicato	(art.	3 L.	136/2010)	/n°		presso	la	Banca
		Fili	ale di		, via			_,			
IBA	N										

5.Dovranno essere, altresì, indicati le Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:

AUTORIZZATI	CODICE FISCALE	GENERALITA'

.L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l'Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.

6.I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di fine mese fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, al netto delle eventuali penali applicate in



funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di cui sopra per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

7.INPDAP si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l'impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell'INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e art. 1 com. 209-216 della L. n. 244/2007.

ART. 6

GARANZIA

1.A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l'Impresa presenterà fidejussione
bancaria di €,00 (/00) corrispondente al 5% del valore
complessivo del contratto, importo così ridotto in quanto l'Impresa possiede la certificazione
del proprio sistema di gestione per la qualità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.
La percentuale della garanzia sarà aumentata nei casi e con le modalità previste dall'art.
113, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

2.La garanzia sarà restituita al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto puntuale e completo adempimento da parte dell'impresa di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

- Le modalità di svolgimento della fornitura sono descritte nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.
- 2. L'Impresa si impegna a fornire i servizi oggetto dell'appalto presso i locali del Data Center dell'INPDAP, sito in Viale A. Ballarin n.42 Roma. Il personale dell'Impresa sarà autorizzato a tal fine all'accesso ai locali INPDAP e in particolare al Data Center, pervio rispetto delle norme di sicurezza vigenti nell'Istituto.



- 3. Per l'erogazione dei servizi richiesti l'Impresa garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate alla complessità dei servizi richiesti e comunque a quanto richiesto nel Capitolato tecnico.
- 4. L'Impresa si impegna ad effettuare la consegna della fornitura presso il Data Center INPDAP entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del contratto, salvo diversa richiesta dell'Istituto.
- 5. L'Impresa si impegna ad installare e configurare quanto fornito entro 20 (venti) giorni dalla consegna, salvo diversa richiesta dell'Istituto.
- 6. Al termine delle attività di consegna ed installazione di ciascuna delle componenti dell'infrastruttura oggetto dell'appalto di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), l'Impresa e l'Istituto dovranno sottoscrivere un apposito verbale di consegna ed accettazione. Tale verbale non darà origine ad alcuna fatturazione trattandosi di momenti formali di sola verifica della messa a disposizione della fornitura.
- 7. L'Istituto provvederà a collaudare quanto consegnato, per verificare che corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato tecnico. Il collaudo dovrà verificare la rispondenza di quanto fornito a quanto previsto dal Capitolato e dai suoi allegati.
- 8. Le modalità di svolgimento del collaudo saranno definite congiuntamente tra le parti nel citato Piano della Qualità e di Messa in produzione.
- 9. A seguito dell'esito positivo delle attività di verifica e collaudo verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dall'Impresa e da INPDAP; tale verbale avrà valore di accettazione della fornitura da parte di INPDAP ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 4, comma 1.

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli di servizio e le penali previsti per questa fornitura sono riportati nel Capitolato tecnico.



- 2. L'ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale di cui al precedente art. 4, comma 1.
- Nel caso in cui le penali raggiungano il valore massimo di cui al precedente comma,
 l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
- 4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, nei limiti di quanto disposto al successivo art. 12, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 5. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 6, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all' Impresa a qualsiasi titolo

RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto l'Impresa e l'Istituto si comunicheranno reciprocamente, mediante email, i nominativi dei rispettivi Responsabili della fornitura per l'esecuzione del contratto.
- 2. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto contratto.
- 3. Il Responsabile del contratto per INPDAP potrà chiedere all'Impresa anche la sostituzione di risorse professionali ritenute non adeguate, motivando la richiesta. L'Impresa si impegna a soddisfare la richiesta con la massima tempestività, sostituendo la risorsa con altra di pari o superiore caratteristiche.
- 4. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere trasmessa via email. Sarà cura dell'Impresa assicurarsi della corretta ricezione da parte di INPDAP di quanto trasmesso.



RISERVATEZZA

- 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L'impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.
- 2. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- 4. L'obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
- 5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.



- 6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
- 7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
- 8. L'Impresa autorizza fin d'ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 (di seguito definito "Codice") ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice medesimo.
- 2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- 3. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
- 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per



errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 12

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'IMPRESA

- L'Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
- 2. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
- 3. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.
- 4. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 5. Salvo limiti di legge, l'Impresa, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per



perdite pecuniarie l'Impresa sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. L'Impresa e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.

6. L'Impresa è l'unico responsabile nei confronti dell'INPDAP dell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L'adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni di cui al presente contratto dipende anche dall'adempimento, da parte dell'INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nel successivo articolo 13, laddove il mancato adempimento da parte dell'Istituto stesso delle obbligazioni a suo carico sia causa d'impedimento alle attività dell'Impresa previste nel presente contratto.

ART. 13

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ISTITUTO

- 1. INPDAP renderà tempestivamente disponibili all'Impresa tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della fornitura, con l'obiettivo di consentire all'Impresa di effettuare tutte le attività previste dal presente Contratto nel più breve tempo possibile.
- 2. INPDAP renderà disponibili all'Impresa, senza addebito, i locali necessari allo svolgimento della fornitura, presso il proprio Data Center, nonché le attrezzature (adeguate linee elettriche e prese di corrente, linee telefoniche, aria condizionata, ecc.).

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1. L'Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi.
- 2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte di INPDAP.
- 3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare



risolto di diritto il presente.

 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006

ART. 15

SUBAPPALTO

- 1. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
- 2. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell'Istituto.
- I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti
 richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo
 svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4. L'Impresa si impegna a depositare presso INPDAP, contestualmente all'istanza di subappalto e almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto. Vale comunque quanto previsto in merito dall'Art. 118, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- 5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.



- 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 7. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a INPDAP e/o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono stati affidati i subappalti.
- 8. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'INPDAP inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 9. In caso di subappalto, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'aggiudicatario di quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall'Istituto. A tal fine, l'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento sarà altresì subordinato alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e dal D.L 187/2010 convertito in L. n. 217 del 17.12.2010.
- 10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
- 11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l'Impresa potrà richiedere a INPDAP l'autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto



del richiamato subappaltato.

- 14. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
- 15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

- L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'INPDAP.
- 3. INPDAP informerà prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 2 ai fini dell'intervento della medesima Impresa in giudizio.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l'Impresa ottenga, senza onere alcuno per l'Istituto, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. INPDAP ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, nei



seguenti casi:

- in caso di ripetuti inadempimenti dell'Impresa non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore - In tal caso, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto oltre che procedere alla richiesta del danno;
- per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l'Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa.
- 2. INPDAP, accertato l'inadempimento, lo contesterà all'Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all'Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l'inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà di INPDAP di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa.
- 3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il contratto di appalto senza preavviso nei seguenti casi:
 - qualora l'Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;



- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato
 o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati,
 con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all'art. 135 D.Lgs 163/2006;
- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contatto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione:
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010 comporta la risoluzione di diritto;
- per ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
- 4. In caso di risoluzione per colpa dell'Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
- 5. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in modo da ledere in maniera consistente l'interesse dell'Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l'interesse alla prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l'Impresa.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

- 1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa Impresa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In tali ipotesi il Contratto si intende risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, e INPDAP avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del eventuale maggior danno.
- 3. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito del controllo degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



- 1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. "clausola risolutiva espressa: i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione opera di diritto (art. 1517 c.c.).
- 2. Salvo il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

RECESSO

- INPDAP avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.
- 2. In caso di recesso, l'Impresa avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché effettuati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 21

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che



compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell'Impresa.

ART. 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.
- 2. Pertanto, entro 7 giorni dalla data della stipula del contratto, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle finalità indicate nella citata Legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 3. In caso di ricorso al subappalto previamente autorizzato, l'impresa aggiudicataria si obbliga, ad inserire le seguenti clausole di relative agli obblighi di tracciabilità:
 - a) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'INPDAP, identificato con il CIG N._____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna a dare immediata comunicazione a INPDAP della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - c) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna ad inviare copia del presente contratto a INPDAP.
- sopralluogo dell'Impresa nelle sedi oggetto dell'appalto, verrà indetta una riunione tra Istituto e Impresa per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione di eventuali aggiunte e integrazioni specifiche al suddetto documento unico di valutazione dei rischi.



FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A norma dell'art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell'importo contrattuale.

L'Impresa L'Istituto

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 11 (Protezione dati personali e consenso al trattamento dei dati), 17 (risoluzione del contratto), 18 (condizioni particolari di risoluzione), 19(clausola risolutiva espressa), 20 (recesso), 22 (tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Foro competente).

L'Impresa L'Istituto